

Spett.le EniMed S.p.A.
C.da Ponte Olivo ss 117bis snc
93012 Gela (CL)
Alla cortese attenzione del Responsabile SAGE

Oggetto: contratto di sponsorizzazione relativo alle indagini preliminari Progetto "M.I.R.A.G.E.", Gela, novembre 2024 – anno 2025

Egregi Signori,
facendo seguito ai nostri precedenti incontri ed alle intese intercorse, riportiamo qui di seguito il testo definitivo dell'accordo con riguardo a quanto in oggetto.

CONTRATTO

tra

Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con sede in Gela, C. da Ponte Olivo SS 117 bis snc, capitale sociale euro 5.200.000, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Caltanissetta, Codice Fiscale 12300000150, partita IVA 12300000150, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato, nonché rappresentante legale della società, Ing. Luca De Caro (di seguito, anche o solo "EniMed"),

e

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina con sede legale in Messina (ME), Via Giovanni Palatucci, 13, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Direttore pro tempore Prof. Giuseppe Ucciardello, (di seguito, anche o solo "DiCam") (di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

Premesso che

- a) l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") recita che "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile";
- b) il DiCam promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza e coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) il DiCam ha avviato in data 26/05/2020 nel territorio del Comune di Gela un progetto di ricerca, denominato M.I.R.A.GE - (*Multidisciplinary Investigations for the Reconstruction of the Ancient Landscape of Gela* - di seguito anche o solo "**Progetto**") che si allega al presente contratto (di seguito, anche o solo "**Contratto**") per formarne parte integrante e sostanziale (di seguito, anche o solo "**Allegato 3**"), finalizzato alla ricostruzione virtuale del paesaggio in cui nacque e si sviluppò l'antica

città di Gela, attraverso l'impiego di metodologie multidisciplinari proprie della geo-archeologia, della geofisica e della paleoecologia. La corretta restituzione dell'ambiente antico consentirà di formulare ipotesi più attendibili di quelle finora proposte dagli studiosi riguardo la forma e l'estensione della città e l'articolazione degli spazi urbani ed extraurbani;

- d) in particolare, le attività progettuali avranno ad oggetto indagini multidisciplinari indispensabili allo sviluppo delle ricerche sul campo e dei saggi di scavo e, più nel dettaglio, attività di ricerca e di raccolta documentale, analisi paleo ambientali (sedimentologiche, paleontologiche e palinologiche) e geocronologiche al radiocarbonio, da eseguire sui campioni estratti con i sondaggi geognostici finora effettuati (di seguito, anche o solo "**Indagini preliminari**");
- e) tali Indagini Preliminari potranno apportare un contributo fondamentale alla ricostruzione del paesaggio di Gela nell'antichità e alla soluzione del problema dell'ubicazione del porto greco, finora troppo semplicisticamente localizzato dagli studiosi alla foce del fiume omonimo;
- f) al termine delle Indagini Preliminari, i risultati ottenuti verranno presentati in occasione, sia di conferenze di carattere divulgativo, che di convegni scientifici, e saranno soprattutto resi noti al mondo accademico, attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate;
- g) l'avvio delle Indagini Preliminari di cui al succitato punto d) avverrà entro la data del 31/12/2024. Lo stesso costituirà oggetto di apposita nota di sintesi del Progetto, con particolare riferimento all'avvio delle attività, di cui alla precedente lett. d), da cui emerga il sostegno fornito da Enimed alle stesse;
- h) le attività di cui ai succitati punti d) e f) si concluderanno, invece, entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- i) EniMed, per quanto rileva ai fini del presente Contratto, è società controllata al 100% dalla capogruppo Eni S.p.A. leader nell'energia, che opera nel settore petrolifero e del gas naturale, della generazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, energia elettrica, della petrolchimica, dell'ingegneria, del vehicle sharing e nei processi di economia circolare applicati ai suddetti ambiti;
- j) con riferimento alle iniziative e attività di cui alle precedenti premesse d), f) e g) e al fine di dare maggiore visibilità alla propria immagine, al proprio nome ed ai propri marchi e segni distintivi (e/o i marchi e i segni distintivi di Eni S.p.A. concessi in licenza a Enimed), Enimed ha espresso al DiCam l'interesse ad acquisire la qualifica di "Unico Sponsor" nell'ambito del relativo settore merceologico (e quindi con l'esclusione di terzi operanti nel medesimo settore) - (di seguito, anche o solo la "**Qualifica**");
- k) il DiCam nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara pienamente edotto che EniMed S.p.A. ha già stipulato prima d'ora contratti quale quello odierno o con causa in tutto o in parte analoga e resta libera di continuare a stipularne altri in forza dei quali acquisirà da terzi l'attributo di sponsor e/o partner e/o fornitore, variamente aggettivati ed ampiamente intesi. Altresì il DiCam assicura ad EniMed S.p.A. di non avere nulla ed a nessun titolo da eccepire al riguardo.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 **Efficacia delle premesse e degli allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante, vincolante e inscindibile del presente Contratto.

Articolo 2

Durata, recesso e cessazione del Contratto

2.1 Il Contratto ha durata determinata e si intenderà stipulato ed efficace per anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione della Parte che firmerà per ultima. Il Contratto non è rinnovabile tacitamente.

2.2 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 giorni.

Alla scadenza e/o anticipata cessazione del presente Contratto, a qualsiasi causa o ragione dovuta, il DiCam dovrà immediatamente cessare di utilizzare, in qualsiasi forma, il nome Enimed o qualsivoglia marchio o segno distintivo riferibile a essa e/o Eni S.p.A.

2.3 Nell'evenienza di anticipata cessazione del Contratto, a qualsiasi causa o ragione dovuta, il Corrispettivo (come definito al successivo art. 4) dovuto da EniMed sarà ridotto in misura tale da far sì che esso costituisca la controprestazione della sola porzione dei Benefit (come definiti al successivo art. 3) effettivamente riconosciuta dal DiCam e goduta da EniMed sino a quel momento. Sono, in ogni caso, fatti salvi i rimedi di legge e di contratto in favore di ciascuna Parte per il caso in cui l'anticipata cessazione sia imputabile ad inadempimento dell'altra Parte.

Articolo 3

Impegni del DiCam: Benefit ed esclusiva

3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il DiCam si impegna ad assicurare a EniMed, sul presupposto dell'esatto adempimento da parte della stessa Società di tutti gli obblighi posti a suo carico per effetto del presente Contratto, i seguenti benefit (di seguito, anche o solo i "**Benefit**"):

- a) conferire la Qualifica di "Unico Sponsor" ad EniMed nell'ambito del relativo settore merceologico nel corso delle Indagini Preliminari e della attività di presentazione dei risultati delle stesse, meglio precisate alla lett. f) delle premesse;
- b) collocare il logo di EniMed (a titolo dimostrativo non esaustivo: Allegato 1), nella versione che verrà specificatamente e preventivamente approvata di volta in volta da EniMed, accompagnato dalla predetta Qualifica e da eventuali elementi di comunicazione visiva (immagini e/o testi), per tutta la durata delle Indagini Preliminari e della attività di presentazione dei risultati delle stesse, meglio precisate alla lett. f) delle premesse in posizione chiaramente visibile e fissa, in tutta la comunicazione ed in tutti i materiali promo-pubblicitari, indipendentemente dalla loro destinazione (addetti ai lavori – giornalisti, distributori e rivenditori - o consumatori finali), che saranno realizzati;
- c) ed in particolare:
 - garantire la visibilità del logo e menzione alla Qualifica di Enimed sul materiale informativo/divulgativo realizzato nell'ambito delle Indagini Preliminari e del Progetto che verrà distribuito attraverso i mezzi di informazione locali, i canali istituzionali del DiCam (<http://DiCam.unime.it/it>), i canali dedicati alla divulgazione dei risultati della ricerca universitaria, nonché nelle conferenze di carattere divulgativo e nei convegni scientifici che saranno realizzati per la presentazione dei risultati delle Indagini Preliminari e del Progetto;
 - citare e ringraziare Enimed in occasione dei convegni scientifici, conferenze di carattere divulgativo, pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate di cui alla premessa f);
 - concedere gratuitamente a Enimed copie della pubblicazione, ove prevista, dei risultati delle Indagini Preliminari e delle successive attività di cui alla lett. f) delle premesse (ove prevista) e/o i contenuti pubblicati in forma digitale sulle riviste specializzate.

Resta peraltro inteso che tutti gli strumenti promozionali e propagandistici realizzati dal DiCam nell'ambito delle Indagini Preliminari e delle successive attività di cui alla lett. f) delle premesse, comunque attinenti all'oggetto del presente Contratto, dovranno essere preventivamente sottoposti, con congruo anticipo rispetto all'iniziativa, alla vincolante approvazione scritta di EniMed in assenza della quale il DiCam non potrà in alcun modo procedere al relativo utilizzo.

Articolo 4 **Impegni di EniMed**

4.1 A fronte di ciascuno e tutti i Benefit dovuti dal DiCam ad EniMed, e sul presupposto dell'esatto adempimento da parte del DiCam di tutte le obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto, EniMed si impegna a corrispondere in favore del DiCam l'importo complessivo di € 8.000,00 (ottomila/00) più Iva se prevista (di seguito, anche o solo il "**Corrispettivo**") con le seguenti modalità:

- a) il pagamento della prima tranche del Corrispettivo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila,00) + Iva ove prevista sarà effettuato da EniMed, previa positiva verifica da parte di Enimed stessa che la parte dei Benefit indicati all'art. 3 che devono essere garantiti entro il termine del 31/12/2024 siano stati effettivamente attribuiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i benefit di visibilità preliminare come il posizionamento del logo e la menzione Qualifica sul materiale informativo/divulgativo realizzato nell'ambito delle Indagini Preliminari, sui siti istituzionali, mezzi di informazione locale e del DiCam, ovvero nell'apposita nota di sintesi del Progetto, relativa all'avvio delle Indagini Preliminari che lo stesso DiCam si impegna a fornire entro 10 giorni dal termine delle stesse). A tal fine, il DiCam sottoporrà a EniMed, per accettazione di quest'ultima, uno specifico report (di seguito, anche o solo il "Report Intermedio") entro 10 giorni successivi al 31.12.2024. In seguito all'accettazione del Report Intermedio da parte di Enimed, il DiCam potrà emettere apposita fattura per il pagamento della predetta prima tranche, in conformità con il successivo punto 4.3.
- b) Il pagamento della seconda tranche del Corrispettivo pari ad euro 3.000,00 (tremila,00) + Iva ove prevista sarà effettuato da Enimed al termine della presentazione dei risultati delle Indagini Preliminari - secondo le modalità meglio precisate alla lett. f) delle premesse al presente Contratto - e, comunque entro il termine di anni 1 (uno) dalla sottoscrizione del presente Contratto, previa positiva verifica da parte di EniMed stessa delle evidenze - che il DiCam si impegna a fornire entro 10 giorni dal termine della presentazione dei succitati risultati - che tutti i Benefit indicati all'Art. 3 siano stati correttamente assicurati. A tal fine, il DiCam sottoporrà a EniMed, per accettazione di quest'ultima, un report conclusivo (di seguito, anche o solo il "Report Conclusivo") delle attività oggetto del presente Contratto in cui siano riportati tutti i detti Benefit. In seguito all'accettazione del Report Conclusivo da parte di EniMed, il DiCam potrà emettere apposita fattura per il pagamento della seconda tranche del Corrispettivo, in conformità con il successivo punto 4.3.

4.2 Qualora, per qualsiasi ragione (anche di forza maggiore), le attività progettuali di cui al presente Contratto non dovessero avere luogo, EniMed non sarà tenuta al pagamento del Corrispettivo. Nel caso in cui il DiCam non sia in grado di riconoscere uno o più dei Benefit di cui all'art. 3, ne darà tempestivamente comunicazione al Gestore del Contratto di EniMed. Tale comunicazione dovrà includere una proposta di Benefit di valore equivalente in alternativa a quello/i non riconosciuto/i. Nel caso in cui, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di tale proposta, EniMed non accetti espressamente e per iscritto il/i Benefit sostitutivo/i proposto/i dal DiCam, le Parti avranno a disposizione 10 giorni lavorativi per concordare adeguati Benefit alternativi da riconoscersi in favore di EniMed. In caso di mancato accordo tra le Parti, fermo il diritto di EniMed di recedere con effetto immediato dal Contratto a mezzo comunicazione scritta, il Corrispettivo sarà ridotto

in misura tale da far sì che esso costituisca la controprestazione della sola porzione dei Benefit effettivamente riconosciuta dal medesimo Dipartimento e goduta da EniMed.

4.3 Fermo restando quanto precede, il pagamento dei predetti importi verrà effettuato da EniMed - previa emissione da parte del DiCam di regolari fatture a pagamento (con pagamento a vista dalla data della fattura), da emettere a conclusione degli adempimenti relativi all'accettazione della reportistica da parte di EniMed, secondo quanto previsto al punto 4.1 lett. a) e b) -, sul conto corrente bancario IT 16 W 02008 16511 000300029177 Bic Swift UNCRITM1K66, intestato all'Università degli Studi di Messina -, indicando nella relativa causale la seguente dicitura: "Corrispettivo sponsorizzazione DiCam- Progetto Mirage".

In applicazione del Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, la fattura emessa dovrà riportare la seguente dicitura: "operazione con scissione dei pagamenti, art. 17 ter Dpr 633/1972".

La fattura andrà intestata a:
EniMed S.p.A.
C.da Ponte Olivo ss 117bis snc – 93012 Gela (CL)
Codice società: MI01-S01384
P.I. – C.F. 12300000150
codice identificativo SDI ZERR6R8

Non sono ammessi pagamenti su conti correnti aperti presso istituti bancari situati in uno Stato terzo.

Articolo 5 **Clausola risolutiva espressa**

5.1 Fermo tutto quant'altro stabilito nel presente Contratto, le Parti avranno facoltà di risolvere il presente Contratto, con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in forma scritta (via PEC, o a mezzo di lettera raccomandata a.r. anticipata via posta elettronica) nel caso in cui una di esse si rendesse inadempiente ai rispettivi obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Articolo 6 **Obbligo di riservatezza**

6.1 Le Parti convengono che i termini e le condizioni del presente Contratto sono strettamente confidenziali e non dovranno essere divulgati a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte, fatti salvi gli obblighi di legge. Le Parti dichiarano e si danno atto che gli obblighi di cui al presente art. 6 saranno efficaci fino a tutto il terzo anno successivo allo scioglimento, per qualsivoglia ragione, del presente Contratto.

Articolo 7 **Trattamento dei Dati Personali**

7.1 Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di autonoma titolare del trattamento e si impegnano a operare nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche o solo: "GDPR") in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Contratto. In applicazione dell'art. 12, par. 1 GDPR, l'informativa privacy di EniMed è allegata al presente Contratto (Allegato 2).

Articolo 8

Pubbliche Dichiarazioni ed immagine delle parti

8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dipendenti e collaboratori, ampiamente intesi, di non formulare pubblicamente, soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocimento al prestigio dell'altra Parte e ad adottare nei confronti di eventuali inadempienti gli opportuni provvedimenti.

8.2 Tutte le iniziative e le attività poste in essere dalle Parti dovranno in ogni caso in forza del presente Contratto salvaguardare l'immagine ed il prestigio delle stesse.

Articolo 9 Miscellanee

9.1 Il DiCam non potrà cedere a terzi, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, il presente Contratto o parte dei diritti e obblighi dallo stesso nascenti. Resta ferma per EniMed S.p.A. la possibilità di cedere a proprie società Controllate, ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., il presente Contratto o parte dei diritti e obblighi dallo stesso nascenti, previa approvazione del DiCam che non potrà essere irragionevolmente negata.

9.2 Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta a mezzo scambio di comunicazioni tra i delegati gestori del contratto come indicato all'art. 12.

9.3 La tolleranza manifestata in linea di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel presente Contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui la Parte interessata potrà in qualunque momento avvalersi.

9.3 Per tutti i rapporti concernenti il presente Contratto, ciascuna Parte nominerà un proprio delegato deputato a garantire un congruo coordinamento operativo e funzionale.

9.4 Qualora una clausola del presente Contratto sia considerata nulla od ineseguibile da parte di qualsiasi Autorità competente, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre clausole del presente Contratto e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, per quanto più possibile, lo stesso effetto economico, per ambedue le Parti.

9.5 Il presente Contratto è stato negoziato, predisposto e voluto dalle Parti esclusivamente secondo la legge italiana, che altrettanto esclusivamente trova applicazione.

9.6 Ciascuna e tutte le pattuizioni del presente Contratto sono state oggetto di specifica negoziazione tra le Parti, riflettendo il risultato delle trattative intercorse e delle intese raggiunte.

9.7 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale della volontà delle Parti: esso, in relazione a quanto ne costituisce oggetto, sostituisce e rende inefficace, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, ogni precedente intesa, bozza o puntuazione intercorsa o scambiata tra le Parti. Il Contratto potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti (o procuratori muniti di idonei poteri) delle Parti.

9.8 Tutti i diritti conferiti alle Parti in forza del presente Contratto sono identificati in termini di tassatività: per l'effetto, devono considerarsi non conferiti altri diritti valutabili per effetto di interpretazione o estensione analogiche.

Articolo 10

Clausola di responsabilità amministrativa e Anti-Corruzione

10.1 Il DiCam dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza: (a) del Codice Etico Eni; (b) degli standard generali di trasparenza del Modello 231 ex D.lgs. n. 231/2001 e dei Modelli di Compliance; e (c) della "Management System Guideline Anti-Corruzione", adottati da Eni e di conseguenza da EniMed. Il DiCam prende altresì atto che tali documenti sono disponibili sul sito internet www.eni.com e si impegna a rispettarne, per quanto allo stesso applicabili, i relativi principi.

EniMed dichiara, per parte sua, di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con particolare riferimento alla sezione Anticorruzione e Trasparenza, dell'Università degli Studi di Messina. EniMed prende altresì atto che tali documenti sono disponibili sul sito internet www.unime.it e si impegna a rispettarne i relativi principi, per quanto alla stessa applicabili e per quanto compatibili con i principi delle proprie policy sopra citate.

10.2 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il DiCam si obbliga nei confronti di EniMed S.p.A. a rispettare – e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o eventuali soggetti terzi che agiscano per conto o nell'interesse del DiCam nell'esecuzione del presente Contratto – rispettino:

- a) le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi, se e in quanto applicabili, (i) il D.lgs. n. 231/01 ; (ii) il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti; (iii) lo UK Bribery Act; (iv) le altre leggi contro la corruzione vigenti nel mondo applicabili alle parti; (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione);
- b) le Leggi Anti-Riciclaggio (per tali intendendosi le normative antiriciclaggio vigenti nel Paese in cui viene eseguita la prestazione oggetto del presente Contratto e in cui risiede o è registrato il DiCam).

10.3 In ogni caso, il DiCam si impegna ad astenersi – e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o eventuali soggetti terzi che agiscano per suo conto o nel suo interesse nell'esecuzione del presente Contratto si astengano – da:

- a. offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità, in violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- b. offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a offrire, promettere o dare o pagare, direttamente o indirettamente, pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un pubblico ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire e in generale facilitare lo svolgimento di un'attività di routine e non discrezionale comunque dovuta nell'ambito dei suoi doveri di ufficio (cc.dd. Facilitation Payment);
- c. accettare o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- d. dall'acquistare, ricevere, detenere, occultare, utilizzare, impiegare, sostituire o trasferire, denaro, beni o altre utilità essendo a conoscenza o avendo il sospetto che essi provengano da attività illecite o compiere in relazione ad essi altre operazioni

in modo da ostacolare, occultare o dissimulare l'identificazione della loro provenienza illecita.

10.3 Le Parti dichiarano di non essere portatrici di alcuna situazione di conflitto di interessi riferibile all'esecuzione del presente Contratto e s'impegnano a informare tempestivamente l'altra Parte nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo. Per conflitto di interessi, ai fini del presente Contratto, si intende ogni situazione riferibile ad una Parte o a un soggetto facente parte della relativa organizzazione (ad esempio vincoli di parentela, affinità o relazioni personali, ruoli/incarichi/interessi personali o patrimoniali detenuti presso imprese terze o con soggetti terzi) idonea ad interferire con la capacità di amministratori e dipendenti dell'altra Parte e/o di ogni altro soggetto o ente, pubblico o privato, coinvolto nell'esercizio delle attività previste dal presente Contratto, di esercitare le proprie funzioni o svolgere le proprie attività con indipendenza, imparzialità e oggettività.

10.4 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il DiCam si impegna a:

- a) registrare nella propria contabilità, in modo corretto e trasparente, ogni e qualsiasi ammontare che dovesse ricevere a fronte del presente Contratto;
- b) informare tempestivamente EniMed in caso di notizie circa l'avvio da parte delle autorità competenti di indagini o procedimenti aventi ad oggetto l'asserita violazione delle Leggi Anti-Corruzione e/o Anti-Riciclaggio e/o del D.lgs. n. 231/01 nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto impegnandosi a fornire ogni eventuale aggiornamento futuro in merito (ad eccezione di quanto possa essere considerato soggetto all'eccezione di legal privilege);
- c) riportare tempestivamente a EniMed qualsiasi richiesta o domanda relativa a qualunque indebito pagamento di denaro o di altre utilità, ricevute in relazione all'esecuzione del presente Contratto;
- d) conservare la documentazione afferente all'esecuzione del presente Contratto per il tempo previsto dalla normativa applicabile.

10.5 Le Parti concordano che l'inosservanza, da parte di una di esse delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inadempimento dell'altra Parte e la volontà di avvalersi della presente clausola.

Articolo 11 **Rispetto dei Diritti Umani**

11.1 Le Parti dichiarano di riconoscere e condividere i principi contenuti nelle normative e strumenti nazionali e internazionali applicabili, nelle linee guida e best practice che hanno lo scopo di prevenire le violazioni in materia di diritti umani, fra cui i Principi Guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e la Dichiarazione ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (di seguito, anche o solo: "**Diritti Umani**").

11.2 Con riferimento all'esecuzione del Contratto, il DiCam:

- a) prende atto che EniMed ha adottato una serie di strumenti per il rispetto dei Diritti Umani inclusa la "Dichiarazione di Eni sul rispetto dei Diritti Umani" e la Policy "Eni contro la violenza e le molestie sul lavoro", disponibili sul sito www.eni.com e si impegna ad operare secondo principi conformi a quelli espressi in tali documenti;

- b) si impegna ad agire nel rispetto dei Diritti Umani, e ad assicurarne – anche mediante l'applicazione per l'intera durata del Contratto di policy aziendali in materia di Diritti Umani – il rispetto anche da parte dei propri amministratori, dipendenti ed eventuali soggetti terzi che agiscano nell'interesse o per conto del DiCam nell'esecuzione del Contratto.

In ogni caso il DiCam terrà EniMed indenne da ogni e qualsivoglia perdita o danno da essa subito e mallevata da eventuali azioni di terzi, derivanti dalla, o conseguenti alla, inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

Articolo 12 **Delegati del Contratto**

12.1 Il Delegato del Contratto per EniMed è l'unità SAGE, e-mail domenico.mussardo@eni.com, TEL. 0933811337.

12.2 Il Delegato del Contratto per il DiCam è la Professoressa Grazia Vera Spagnolo, e-mail: grazia.spagnolo@unime.it, tel.0906766802.

I Delegati del Contratto di cui ai punti 1) e 2) avranno il compito di verificare che gli impegni assunti siano assolti dalle Parti in modo efficace e completo nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Articolo 13 **Foro Competente**

13.1 Qualsiasi, eventuale, controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, non esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni Foro alternativo o concorrente.

Art. 14 **Responsabilità**

La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione delle attività progettuali e delle iniziative di carattere scientifico/divulgativo citate nelle premesse al presente atto ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra Enimed e il DiCam.

Il DiCam non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a esso non imputabile, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa fatto salvo in ogni caso quanto previsto all'art. 4.2.

Le scelte organizzative legate alle attività progettuali e delle connesse iniziative di carattere scientifico/divulgativo oggetto del presente contratto, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza del DiCam.

* * *

Qualora concordiate con quanto precede, si prega di inviare alla scrivente una lettera contenente il testo della presente, siglato in ogni sua pagina, da Voi sottoscritto in segno di integrale accettazione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente.

Il Direttore del Dipartimento
di Civiltà Antiche e Moderne

dell'Università degli Studi di Messina
Prof. Giuseppe Ucciardello

.....

Allegato1



Allegato 2

Informativa privacy resa all'interessato per il trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("**GDPR**"), Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**") fornisce all'interessato (in qualità di controparte del Titolare, di seguito "**Controparte**") le informazioni sui trattamenti di Dati Personali ("**Dati Personali**") effettuati in relazione alla negoziazione, all'esecuzione e alla gestione dell'instaurando rapporto contrattuale.

La presente informativa è rivolta alla Controparte (se persona fisica) e ai soggetti ad esso riferiti (ad es. amministratori, stagisti, dipendenti, collaboratori, partner e, più in generale, soggetti coinvolti a vario titolo, gli "**Interessati**"). La Controparte si impegna a trasferire dette informazioni alle persone i cui Dati Personali saranno oggetto di trattamento.

Con riferimento ai trattamenti dei Dati Personali svolti in relazione alle verifiche di carattere etico-reputazionale sulle controparti della Società (tra cui, a titolo esemplificativo, due diligence anti-corruzione), si rimanda all'informativa privacy consultabile sul sito eni.com.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., P.IVA 12300000150, con sede legale in Gela, C.da Ponte Olivo SS 117 bis snc, 93012.

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Dati Personali, è possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati personali ("**DPO**") nominato dalla Società, scrivendo un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@eni.com.

3. Dati Personali trattati

Oggetto del trattamento sono i Dati Personali forniti dalla Controparte al momento dell'instaurazione e nel prosieguo del rapporto contrattuale con la Società, quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail. Tali informazioni sono da considerarsi Dati Personali laddove riferibili a persone fisiche identificate o identificabili, o alla Controparte stessa ove questa sia una persona fisica.

4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali degli Interessati avviene:

- a. per dare seguito ad obblighi di legge ed ottemperare alle richieste delle autorità pubbliche;
- b. per le finalità relative e/o connesse all'instaurazione e alla gestione della relazione contrattuale;
- c. nell'ambito di operazioni straordinarie di fusione, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni necessarie all'attività di *due diligence*;
- d. per accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di un terzo in giudizio.

5. Base giuridica

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. a), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, si basa su quanto disposto dalla normativa applicabile al rapporto contrattuale o a seguito di una richiesta da parte delle autorità pubbliche.

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lett. b), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, è necessario all'esecuzione del contratto con la Controparte o all'esecuzione di misure precontrattuali.

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4 lett. c) e d), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, è svolto sulla base del legittimo interesse della Società alla prosecuzione delle proprie attività commerciali e alla tutela dei propri diritti.

Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 4 avrà come conseguenza l'impossibilità di considerare l'offerta presentata e di instaurare un eventuale rapporto contrattuale.

6. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Dati Personali potrà avvenire anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, gestiti mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comprenderà ogni operazione o complesso di operazioni necessarie al trattamento stesso.

7. Soggetti autorizzati al trattamento e destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali sono trattati dal personale incaricato dal Titolare per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, in qualità di persone autorizzate al trattamento.

I Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare, oltre che alle autorità pubbliche, ove richiesto o obbligatorio per legge, alle seguenti categorie di destinatari, esclusivamente per le finalità indicate al precedente punto 4:

- Eni S.p.A. ed altre società controllate da Eni S.p.A.;
- imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;
- società specializzate nel recupero crediti;
- studi professionali e di consulenza incaricati di partecipare alla gestione ordinaria e di contenzioso;
- organismi di controllo /di vigilanza;
- società che forniscono servizi informatici;
- società di revisione.

I Dati Personali non saranno invece diffusi, salvo obblighi di legge.

Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i destinatari appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso riceveranno opportune istruzioni del Titolare) oppure come autonomi titolari del trattamento. La Società garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Dati Personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente le informazioni necessarie per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

8. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4, i Dati Personali potrebbero altresì essere trasferiti all'estero a società aventi sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Alcune delle giurisdizioni al di fuori dello SEE potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali garantito all'interno dello SEE. In tal caso, il Titolare si impegna a regolare il trasferimento ed il successivo trattamento dei Dati Personali per mezzo delle *Standard Contractual Clauses* fornite dalla Commissione Europea nonché adottando ogni altra misura necessaria ai sensi dell'art. 46 GDPR qualora non sia possibile ricorrere ad una delle eccezioni di cui all'art. 49 GDPR.

9. Conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali saranno conservati negli archivi anche informatici del Titolare e protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 4, e successivamente verranno cancellati.

10. Diritti degli interessati

Ove applicabile e nei limiti di cui al GDPR, gli Interessati hanno diritto di:

- ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati Personali e in tal caso, di ottenere l'accesso alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- ottenere la rettifica dei Dati Personali inesatti che li riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei Dati Personali incompleti ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- ottenere la cancellazione dei Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali forniti al Titolare che li riguardano, affinché quest'ultimo li trasmetta a un altro titolare del trattamento senza impedimenti ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- opporsi al trattamento dei loro Dati Personali per particolari motivi salvo che esistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 21 GDPR.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al DPO all'indirizzo e-mail dpo@eni.com.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, gli Interessati dal trattamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (per l'Italia: Garante per la Protezione dei Dati Personali) laddove ritengano sussistere una violazione dei loro diritti in materia di protezione di Dati Personali.

Allegato 3 - Scheda Progetto "Mirage"

Progetto M.I.R.A.GE.
*“Multidisciplinary Investigations for the Reconstruction of
the Ancient Landscape of Gela”*

Responsabile:

Prof.ssa Grazia Vera Spagnolo

Prof. Associato di Archeologia Classica
Dipartimento di Civiltà antiche e moderne
Università degli Studi di Messina
Polo Universitario dell'Annunziata
98168 Messina
+393498156608
gspagnolo@unime.it

Componenti del gruppo di ricerca:

- **Prof. Vincenzo Amato**, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise;
- **Prof. Diana Barra**, Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse, Università degli Studi "Federico II" di Napoli;
- **Prof. Carmine Lubritto**, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli";
- **Prof. Sebastiano D'Amico**, Department of Geosciences, University of Malta;
- **Dott. Emanuele Colica**, Research Support Officer, Department of Geosciences, University of Malta;
- **Dott. Luciano Galone**, Research Support Officer, Department of Geosciences, University of Malta;
- **Dott. Antonella Santostefano**, PhD, Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università di Messina;
- **Dott. Lorenzo Zurla**, PhD, Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università di Messina.

Il progetto è finalizzato alla ricostruzione virtuale del paesaggio su cui nacque e si sviluppò l'antica città di Gela, una delle più ricche e potenti colonie greche di Sicilia, attraverso l'impiego, per la prima volta, di metodologie multidisciplinari, proprie della geoarcheologia, della geofisica e della paleoecologia. La corretta restituzione dell'ambiente antico consentirà di formulare ipotesi più attendibili di quelle finora proposte dagli studiosi riguardo la forma e l'estensione della città e l'articolazione degli spazi urbani ed extraurbani. Inoltre, la definizione dell'antica linea di costa e dell'originaria rete idrografica, sicuramente più ricca e complessa dell'attuale, nonché l'accertamento dell'esistenza di paludi e laghetti costieri, ormai scomparsi, potranno apportare un contributo fondamentale alla soluzione del problema dell'ubicazione del porto, finora troppo semplicisticamente localizzato dagli studiosi alla foce del fiume Gela.

Nella prima fase della ricerca, l'osservazione della cartografia storica e delle foto aeree ha consentito di individuare un'area depressa e acquitrinosa compresa tra le pendici settentrionali della collina di Molino a Vento (sede dell'acropoli della città greca), il Nuovo Palazzo di Giustizia e il fiume Gela, cioè tra la contrada S. Francesco e la località Conca. È da qui che si è deciso pertanto di avviare le indagini e verificare l'eventuale esistenza di un lago-palude che possa avere svolto la

funzione di bacino portuale, analogamente a quanto documentato dalle fonti antiche a proposito del *Lacus Camarinensis*, utilizzato come porto dalla città greca di Camarina e oggi non più visibile.

A questo scopo sono state reperite ed analizzate le relazioni sulle stratigrafie di numerosi carotaggi eseguiti diversi anni fa per la realizzazione del suddetto Nuovo Palazzo di Giustizia nonché del Collettore fognario di via Venezia, nel tratto in cui questo si immetteva nel fiume Gela. Al di sopra dell'unità marina del Pleistocene medio-superiore, sono risultate effettivamente presenti successioni limose e sabbiose di ambienti limno-palustri e/o lagunari, che passano verso l'alto a limi-argillosi di ambienti fluvio-palustri ed infine a sabbie eoliche, suoli e riporti antropici moderni.


Nel 2019, quindi, in contrada S. Francesco è stato effettuato un limitato saggio archeologico manuale e nel novembre 2021, grazie alla disponibilità della Ditta Icaro Ecology S.p.A. di Gela, nella località Conca sono stati eseguiti 5 sondaggi geognostici a conservazione di nucleo, spinti fino a profondità di circa 10 m dal piano campagna. Lo studio tessiturale preliminare di campo dei livelli investigati ha confermato i medesimi dati stratigrafici dei sopra citati carotaggi del Nuovo Palazzo di Giustizia e del Collettore fognario, e dalle carote (oggi conservate presso i depositi del Parco Archeologico di Gela) sono stati prelevati numerosi campioni di sedimenti, sui quali saranno eseguite accurate analisi sedimentologiche e paleoecologiche, a cura rispettivamente del prof. Vincenzo Amato dell'Università del Molise e della prof. Diana Barra dell'Università "Federico II" di Napoli. Di fondamentale importanza, inoltre, saranno le analisi al radiocarbonio sui medesimi campioni a cura del prof. Carmine Lubritto dell'Università della Campania "L. Vanvitelli", che forniranno l'esatto orizzonte cronologico di vita dell'ipotizzato lago-palude (età preistorica/greca?).

L'approccio multidisciplinare della nostra ricerca ha previsto anche una campagna di indagini geofisiche a cura del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Malta. In particolare, finora si è ritenuto opportuno effettuare le analisi geoelettriche su di un setto localizzato lungo l'intero pendio collinare che corre dalla sommità della collina di Molino a Vento, lungo il pendio della contrada S. Francesco, fino alla depressione della contrada Conca, al fine di ricostruire il profilo originario dell'altura. Inoltre, con il georadar, sono state indagate alcune limitate aree campione, selezionate sia a mezza costa sia ai piedi della collina, per intercettare gli eventuali confini dell'antico centro urbano, che su questo versante sono ancora del tutto sconosciuti.

Ulteriori indagini geofisiche dovranno essere condotte nel prossimo futuro al fine di infittire opportunamente le misure ed allargare le aree di indagine. È prevista anche un'analisi multiparametrica, con l'impiego di diverse tecniche, allo scopo di convalidare e migliorare i risultati ottenuti e ricostruire in 3D le sezioni delle anomalie individuate.

Messina, 25 maggio 2023

Prof.ssa Grazia Vera Spagnolo





Carta Geologico-geomorfologica schematica su foto aerea del 1954. In arancio, le superfici terrazzate di origine marina di età Pleistocenica; in blu, il reticolo idrografico inerente al Canale antropico Margi, confluyente in dx orografica del Fiume Gela; in bianco, carotaggi per il Collettore fognario di via Venezia. Nel riquadro, l'area oggetto delle nostre indagini geognostiche.
 (immagine tratta da: SPAGNOLO G. - AMATO V. - D'AMICO S. - COLICA E. - GALONE L., *Gela: ipotesi di localizzazione del porto della città arcaica e classica*, Atti XVII Rassegna Internazionale di Archeologia subacquea, Giardini-Naxos, 7-9 ottobre 2021, in corso di stampa).